

Roma, 23 Aprile 2018  
(Prot. 11 -IST/2018)

**Alle Commissioni Speciali  
per l'esame degli atti urgenti  
del Governo**

*del Senato della Repubblica*

*della Camera dei Deputati*

*c/o Montecitorio - Roma*

**Oggetto: Trasposizione IDD – Schema di Decreto Legislativo (AG007 – ex AG516)**

*Gentili Senatori e Onorevoli,*

premesso che ANAPA Rete ImpresAgenzia – Associazione Nazionale Agenti Professionisti d'assicurazione - rappresenta circa il 50% dei premi intermediati tramite agenti di assicurazione, desideriamo ringraziarvi per l'attenzione e disponibilità ad ascoltare le nostre istanze e il nostro contributo alla discussione dell'AG007.

Come noto, lo scorso 8 febbraio è stato emanato l'Atto di Governo n. AG516 (attuale AG007), senza un preventivo coinvolgimento dei rappresentanti degli intermediari, che la nostra associazione ha contestato in diversi punti, espressi in una lettera inviata al MISE lo stesso 8 febbraio u.s. (vedi allegato) nella quale ANAPA Rete ImpresAgenzia evidenziava i precisi impegni di intervento per una **sostanziale modifica del Decreto** o, per lo meno, dei passaggi del Decreto, primo fra tutti il **punto 19 dell'art.1, che modifica l'art. 117 del C.A.P.**

Nello specifico tale disposizione prevede la soppressione, solo per gli agenti di assicurazione ed i rispettivi collaboratori (ne sono esclusi invece i brokers, nonché gli intermediari "accessori"), della **facoltà di incassare i premi dei clienti attraverso il conto corrente separato**, intestato all'intermediario nella sua qualità di mandatario (o previo rilascio di una permanente fideiussione bancaria con una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000).

In sostanza, questo Decreto prevede che i clienti di agenti e subagenti debbano pagare i premi delle loro polizze unicamente e direttamente alle imprese assicuratrici.

A tal proposito abbiamo altresì presentato in data 19 aprile u.s. **ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, che alleghiamo alla presente.

Riteniamo che siano fin troppo evidenti le ragioni per le quali questa norma, se emanata in via definitiva, comporterebbe un'ingiusta disparità di trattamento tra i vari intermediari operanti sul mercato, con grave pregiudizio per gli agenti da noi rappresentati, in particolare i plurimandatari. Per questo motivo ANAPA Rete ImpresAgenzia chiede **l'abrogazione del punto 19 dell'art.1 del Decreto.**

L'atto governativo contiene, inoltre, ulteriori modifiche che necessiteranno di normativa secondaria nel rispetto della tutela del Consumatore (la disciplina della nuova figura **dell'intermediario accessorio**) e del principio di semplificazione (il **nuovo organismo di gestione del registro** il cui impatto dovrebbe evitare la duplicazione dei costi) e che abbiamo criticato constatandone l'impianto, consci che tali istituti potranno essere oggetto di differente valutazione da parte del Parlamento neo insediato.

Inoltre, l'abrogazione dell'attuale art. 324 del Codice delle Assicurazioni private e la sua nuova formulazione (sanzioni relative alla violazione di distribuzione assicurativa...omissis) nella novella, comporterebbe **un ingiustificato inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico degli intermediari** che passerebbe così dal minimo di 1.000 euro con il massimo di 10.000 euro, ad un minimo di 1.000 con il massimo di 700.000 euro per le persone fisiche, ed addirittura, ad un minimo di **5.000 euro con il massimo di 5.000.000 di euro per le persone giuridiche.**

Per tutti i suddetti motivi, auspichiamo che Codeste Commissioni tengano conto, in sede di espressione del parere al Governo, delle criticità sopra evidenziate, condizionando il suddetto parere al superamento delle stesse.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ringraziamo per l'attenzione e porghiamo i nostri migliori saluti.

Il Presidente Nazionale  
(*Vincenzo Cirasola*)



Allegati:

- Lettera dell'8-2-2018 inviata al MISE
- Ricorso presentato all'AGCM.

Roma, 19 Aprile 2018  
(Prot. 10-IST/2018)

Inviata via Posta Certificata

Spett.le  
**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**  
**Direzione Generale per la Concorrenza**  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a  
00198 – Roma

e p.c. Spett.le  
**IVASS**  
Via del Quirinale, 21  
00187- Roma

Sede

**Oggetto: schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/97 UE**

Con la presente, l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione – ANAPA Rete ImpresAgenzia (di seguito Anapa), associazione che raccoglie e rappresenta gli Intermediari assicurativi iscritti presso la Sezione “A” del Registro Unico Intermediari tenuto presso l'IVASS ai sensi dell'art. 109 del D.Lgvo 209/2005 operanti sull'intero territorio nazionale, con sede in Roma, via G. d'Arezzo n.16, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, intende portare all'attenzione dell'Intestata Autorità lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa in merito al quale si segnala l'introduzione, nel testo in discussione, di una misura idonea ad ostacolare e falsare il processo competitivo vanificando tutti gli sforzi del legislatore sin ad ora fatti per assicurare il regime concorrenziale nel settore rappresentato.

Più nello specifico, lo schema di decreto legislativo *de quo* dà attuazione della direttiva UE n. 2016/97 (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, re-

lativa alla distribuzione assicurativa (che abroga la precedente direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002) ed è assegnato allo stato attuale alla Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo. L'originario termine di recepimento della direttiva 2016/97 era il 23 febbraio 2018 successivamente prorogato dal Consiglio UE e dal Parlamento europeo al 1° luglio 2018 (l'applicazione al 1° ottobre 2018) allo scopo di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi di attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative.

Con esso si introducono significative novità in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie, organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Come si evince dai considerando numeri 2 e 3 della Direttiva, l'obiettivo principale dell'intervento è l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa: la tecnica non mira alla massima armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma vuole fornire un quadro normativo minimo di base, rimanendo ferma la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori, qualora il contesto nazionale lo giustifichi.

Lo stesso legislatore europeo precisa infatti come la forma della Direttiva in commento sia appropriata per *"consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro"* mirando ad *"un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori"*.

Il legislatore italiano, che agisce in sede di recepimento in forza dell'art. 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa" della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'at-

tuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, attua quanto previsto con uno Schema di decreto composto da 4 articoli.

L'articolo I, composto di 67 commi, è redatto in forma di novella del Codice delle assicurazioni private (D.lgs 7 settembre 2005, n. 109) e modifica – *ex multis* - con il comma 19 (pag. 16 dello Schema) l'art.117 del citato Codice introducendo il comma I-bis e sostituendo l'attuale comma 3-bis. Si tratta della norma recante le disposizioni in materia di separazione patrimoniale per i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario.

Lo Schema prevede che il versamento delle somme sia effettuato direttamente sul conto dell'impresa di assicurazione o riassicurazione per conto della quale è svolta l'attività di distribuzione.

La disposizione si aggiunge alla previsione del comma I dell'attuale articolo 117 che prevede il versamento delle predette somme in un conto separato che costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario.

La censura che si muove in questa sede parte dalla considerazione che l'articolo in commento introduce una misura che non trova conforto nell'intento armonizzatore minimo della direttiva, nella finalità di tutela del consumatore con gravi effetti sul piano della concorrenza con l'aggravante di esulare totalmente dai criteri della richiamata legge delega dell'art. 5. In merito a quest'ultimo aspetto infatti non si rinviene in nessun passaggio dei sei commi in cui sono descritti i principi e criteri direttivi da seguire, riferimento alcuno – neppure indiretto o deducibile in via interpretativa - al tema delle rimesse dirette alle compagnie assicurative. Peraltro nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori criteri quali quello che “*le norme delegate devono evitare duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari*” circostanza quest'ultima difficilmente rispettabile visto il radicale cambiamento delle prassi operative che la norma in commento comporterebbe.

Vi è dunque il fondato pericolo che una misura del tutto arbitraria non solo non sia dotata della dovuta giustificazione normativa, ma sia sprovvista della necessaria copertura della

legge delega e dunque destinata ad essere oggetto di impugnazione e declaratoria di illegittimità con l'effetto di generare ulteriore instabilità e pregiudicare quel requisito di certezza delle regole che sta alla base di una serena e leale concorrenza.

Quanto alla eventuale spiegazione della tutela del consumatore finale anch'essa è in realtà priva di ogni fondamento laddove il sistema italiano ha già attivo un meccanismo di separatezza patrimoniale - all'uopo presente nel vigente art.117 - in forza del quale i premi incassati e le somme destinate ai risarcimenti sono versate dall'intermediario in un conto separato, sul quale sono ammesse soltanto azioni, sequestri o pignoramenti degli assicurati o di altre compagnie creditrici (ovvero di loro creditori o aventi causa, ma nei limiti di quanto spettante al singolo assicurato o impresa assicuratrice, art. 117, 2° comma), e sul quale non opereranno le compensazioni legale e giudiziale, né può esser pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario (3° comma).

Sui conti in oggetto sono escluse le operazioni compiute dall'intermediario a titolo personale o relative alla gestione d'impresa dell'intermediario stesso, così come da parte delle compagnie non sono consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili alle predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite (c. d. partite non assicurative o PNA), pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l'intermediario.

Il sistema dunque, rafforzato dal successivo art. 118 secondo cui il pagamento eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione ( e dunque il pagamento del premio effettuato all'intermediario ha efficacia liberatoria per il cliente), preclude la commistione di patrimoni ed assicura l'infungibilità legale dei premi assicurativi che, per la loro devoluzione allo scopo indennitario, sono sottratti all'azione esecutiva dei creditori dell'intermediario insolvente, così da riservare alla medesima compagnia d'assicurazioni un dispositivo di tutela rafforzato.

Si tenga presente che alle citate forme vanno aggiunti obblighi per gli operatori del settore quali cui la sottoscrizione di una polizza RC professionale, l'istituzione di un conto separato, o in alternativa, di una fideiussione bancaria, e limitatamente alla categoria dei brokers,

il versamento di un contributo al Fondo di Garanzia. Così infatti in base all'art. 117, comma 3 bis, del CAP, l'intermediario non è soggetto agli obblighi di separazione patrimoniale se, in luogo del conto corrente separato, sottoscrive una fidejussione bancaria che ne documenti in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% dei premi netti incassati, con un minimo di € 15.000.

Operativamente inoltre si è regolata anche l'ipotesi specifica dell'agente plurimandatario con l'art. 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 che consente all'intermediario che opera per conto di più imprese di utilizzare per il versamento dei premi un unico conto separato, purché ponga in essere sotto la propria responsabilità tutte le cautele organizzative e i controlli per corrispondere all'obbligo di garantire la corretta attribuzione delle somme a ciascuna mandante e a ciascun cliente.

Il sistema attualmente dunque è pienamente conforme alle normative già all'uopo vigenti nel nostro ordinamento e operativamente tarato su una prassi su cui si muove l'intero mercato e che dunque non crea disparità né tanto meno pregiudica i consumatori finali. La stessa IVASS, in una lettera al mercato del 6 novembre 2017 ha affermato come **“l'articolo 117 ....ha recepito nell'ordinamento nazionale l'esigenza di “tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa”** ed il complesso di presidi che ne deriva è pacificamente riconosciuto e salvaguardato dalla stessa giurisprudenza che da ultimo, con il parere decisorio di ricorso straordinario al Capo dello Stato Consiglio di Stato, n. 1511/2016 del 28 giugno 2016, ha ribadito come i premi assicurativi riscossi presso la clientela costituiscano patrimonio separato a destinazione vincolata a riserva del pagamento delle prestazioni assicurative agli aventi diritto.

Inoltre, anche sotto il profilo regolamentare, condotte in spregio alle norme in oggetto sono attualmente assistite da sanzioni dal contenuto fortemente deterrente laddove la mancata rimessa alle imprese o agli intermediari di somme riscosse a titolo di premi, dà luogo a provvedimenti di radiazione.

L'Autorità nazionale di vigilanza dunque è già ampiamente dotata tanto della normativa quanto del potere coercitivo per presidiare gli interessi in gioco senza che vi sia la necessità di stravolgere un sistema condiviso da tutte le parti coinvolte.

Tra l'altro l'eventuale nuova norma non risolverebbe le criticità laddove è noto che quando l'Ivass rileva violazioni degli obblighi di separazione patrimoniale, essi in molti casi si accompagnano alla mancata registrazione dei titoli incassati: fattispecie questa che non verrebbe meno con l'introducendo meccanismo e che, in ogni caso, non può giustificare l'adozione di una misura che andrebbe a travolgere l'operatività di quanti correttamente e diligentemente operano sul mercato.

Va poi considerato l'aggravio di costi per supportare una tale modalità laddove ad esempio il cliente paghi in contanti o con assegno e non sia presente nella realtà geografica dell'agenzia una filiale della banca della compagnia assicurativa su cui effettuare l'eventuale versamento: non è chiaro come dovrebbe agire l'intermediario e soprattutto chi sopporterebbe i costi di una tale operazione e come si giustificerebbero le diverse evidenti capacità operative dei singoli in funzione ad esempio della localizzazione geografica dell'attività commerciale rispetto alla presenza territoriale del circuito bancario prescelto. Anche qualora infatti l'intermediario si adoperasse per effettuare il versamento alla compagnia in modalità telematica è evidente che dovrebbe comunque far transitare le somme su un altro conto (ordinante) da cui far partire il versamento. Anzi l'agente potrebbe subire gli effetti delle modalità di pagamento prescelte dalla clientela con un automatico squilibrio della concorrenza che sarebbe alterata da un aspetto strategico del rapporto commerciale: l'offerta di una varietà di strumenti di pagamento adatta all'eterogeneità della clientela del comparto assicurativo.

Quanto ancora al pregiudizio per la concorrenza, si paleserà una difformità anche sul piano dell'incasso delle provvigioni, aspetto trascurato dalla previsione (ed evidentemente sottovalutato) posto che non sarà più possibile inviare alle compagnie le somme depurate dalle provvigioni di spettanza dell'agente ma soprattutto non si è tenuto conto di come si dovrebbe regolare la posizione del subagente, che non ha rapporti diretti con l'impresa preponente.



Inoltre se, come appare, la misura della rimessa diretta sarebbe indirizzata solo ad agenti, mediatori e i loro collaboratori, rimane il dubbio sul regime operante per le altre categorie coinvolte nella distribuzione assicurativa e sugli effetti che ciò comporterebbe in termini di concorrenza.

Vi è poi il tema dell'agente plurimandatario che, da un sistema di incassi diretti dei premi, subirebbe certamente un pregiudizio rispetto al monomandatario se non altro in termini di gestione e costi della nuova operatività.

Una previsione del genere crea inoltre il pericolo di produrre un effetto sistemico di disintermediazione con reazioni distorsive della concorrenza del mercato assicurativo tra la vendita diretta ad opera delle compagnie assicurative e quella per mezzo degli intermediari con effetti nefasti per questi ultimi, laddove al contrario la letteratura economica (*ex multis* J. D. Cummins - N. A. Doherty *The Economics of insurance intermediaries*, The Wharton School, University of Pennsylvania, May 20, 2005) e l'esperienza internazionale mostrano come, nel caso di polizze altamente standardizzate, tra cui quelle ad esempio per i rischi auto, il sistema di distribuzione assicurativa preferibile per innescare adeguate condizioni di concorrenza sia proprio quello in cui, accanto alla vendita diretta (tramite dipendenti o a distanza - via call center o internet), un ruolo rilevante è assunto dagli intermediari o consulenti indipendenti.

Il meccanismo in esame favorirebbe al contrario le possibili strategie delle compagnie che potrebbero privilegiare o investire nella vendita diretta tramite la grande distribuzione o web, escludendo di fatto dal mercato tutta l'attuale rete di distribuzione assicurativa.

Sono numerose dunque le criticità sulla previsione del nuovo art.117 dello Schema di decreto e non si riviene alcun legame tra le misure imposte nello Schema di decreto e i caratteri di necessità e proporzionalità che potrebbero giustificare l'adozione tra l'altro determinando ingiustificate restrizioni concorrenziali e con un effetto in termini di costi (ed effetti) di riorganizzazione del settore superiori ai (presunti) benefici. Anzi introdurrebbero un meccanismo che limiterebbe lo sviluppo delle attività produttive e dell'offerta di servizi, frenando le opportunità di accesso al mercato ed indirizzando in maniera eccessivamente

prescrittiva i comportamenti delle imprese esistenti nonché influenzando il modello di consumo dell'utente finale.

Del resto degli effetti di una tale previsione ne ha consapevolezza lo stesso legislatore che non a caso, al fine di garantire una graduale applicazione della disposizione in parola, propone l'entrata in vigore dell'obbligo in parola, decorso un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva, per permettere la “*definizione di eventuali nuovi assetti organizzativi per il mercato*” (pagina 9 della Relazione Analisi di Impatto della Regolazione).

Il legislatore con lo Schema in commento eccede di ogni potere e trascura i reali effetti della misura dimenticando di effettuare un esercizio imprescindibile in sede di legislazione: coniugare l'interesse del regolatore e degli assicurati con quello degli operatori e dei distributori considerando al contempo la questione – tutt'altro che secondaria - degli operatori del mercato che svolgono attività transfrontaliera e dei profili legati ai sistemi di pagamento degli intermediari appartenenti agli altri Stati Membri che operino nel territorio della Repubblica in regime di LPS o stabilimento.

Ad ulteriore sostegno di quanto sin qui sostenuto si osserva come la direttiva all'art.10, comma 6 chieda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i clienti contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo, riassicurativo o dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristoro di premio. Nel far ciò indica le eventuali misure da adottare elencandole e precisando che **tra esse gli Stati debbano attingere:**

*“Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:*

*a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;*

- b) *norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 18 750 EUR;*
- c) *norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;*
- d) *l'istituzione di un fondo di garanzia."*

Orbene, tutte queste misure sono già presenti nell'ordinamento nazionale con l'attuale formulazione del Codice delle Assicurazioni ed in ogni caso in nessuna di esse si fa riferimento alla rimessa diretta alle compagnie ed anzi piuttosto si conferma la circostanza che gli intermediari svolgano attività di incasso dei premi. Giova inoltre richiamare il principio generale in materia di attuazione delle direttive comunitarie – richiamato dallo Schema di decreto, secondo il quale “*gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse*” (cfr. art.32.1.c) della L. 24 dicembre 2012, n. 234).

Quanto sopra ribadisce e conferma l'assenza di giustificazioni e la sproporzione oltreché illogicità della misura adottata nello Schema di decreto dal Governo italiano oltreché il fondato pericolo di effetti profondamenti distorsivi del mercato (con tutto ciò che comporterebbe per i consumatori).

Tutto ciò premesso dunque con il presente atto si chiede all'intestata Autorità di voler avviare un apposito procedimento nonché intraprendere ogni iniziativa utile ad inibire gli effetti pregiudizievoli sopra illustrati, a tal fine avvalendosi anche dei poteri consultivi di cui all'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dei poteri di segnalazione al Parlamento ed al Governo di cui al successivo articolo 22 nonché delle facoltà di cui all' art. 21-bis, intervenendo presso l'amministrazione incaricata di emanare un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e mercato, emettendo il previsto parere motivato, esercitando tutti i poteri connessi quale quello attribuito dalla medesima norma di presentare ricorso al

giudice amministrativo avverso il provvedimento laddove questo sia promulgato nella versione oggetto di censura e siano confermati i profili di illegittimità.

Si auspica che l'Autorità voglia adottare tutti i provvedimenti più idonei al fine di eliminare gli effetti derivanti dalle pratiche oggetto della presente.

Con osservanza.

Anapa Rete ImpresAgenzia

Il Presidente Nazionale  
(*Vincenzo Cirasola*)



Si allegano:

- Schema di decreto
- Relazione AIR

Roma, 08-02-2018

**Inviata via posta certificata**

(Prot. 2-IST/2018)

**Spett.le**

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per il Mercato

Divisione VIII – Servizi Assicurativi

c.a. **Avv. Mario Fiorentino**

Via Sallustiana, 53

00187 Roma

e p.c. **Dott. Massimo Greco**

e p.c. **Dott. Gianfrancesco Romeo**

**Oggetto: schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2016/97 UE - Documenti di sintesi ai fini AIR**

Premesse

ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli agenti professionisti di assicurazione con la presente intende sottoporre a codesta Autorità le proprie osservazioni in merito al documento di sintesi inviato il 18 gennaio 2018 che riepiloga sinteticamente le disposizioni legislative relative alla direttiva in oggetto ed al suo recepimento secondo la delega di cui alla Legge n. 163/2017.

Da una prima analisi si ritiene di segnalare che il documento, essendo privo delle specifiche disposizioni, non consente di valutare l'impatto delle modifiche al Cap in modo compiuto ed analitico, posto l'impatto che la trasposizione della direttiva IDD porrà a carico degli intermediari assicurativi.

La sola sintesi, infatti, permette di conoscere esclusivamente la *ratio* degli interventi di modifica ma non soddisfa l'obiettivo di un confronto analitico in ottica di trasparenza e di effettiva analisi di impatto regolamentare.

In virtù dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/09/2008 n. 170 (cd Regolamento AIR) *"la redazione della relazione AIR di cui al successivo art. 6 è preceduta da un'adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione (...) delle principali cate-*

gorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione." Inoltre tale istruttoria si svolge in conformità, tra gli altri, del criterio di "c) trasparenza delle procedure e degli atti, finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pur tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione legislativa." Nella fattispecie, quindi, si ritiene che il documento di sintesi divulgato non possa esaurire in modo esaustivo la fase di consultazione ai fini AIR.

## Osservazioni

### Istituzione di un Organismo per la registrazione

Il documento al punto sub 1) prevede la costituzione di un Organismo dedicato alla registrazione degli intermediari posto sotto il controllo dell'IVASS cui sarà attribuita la tenuta del registro e cui competerà un ruolo nella promozione di comportamenti degli iscritti, i cui assetti e risorse finanziarie saranno stabiliti da atto governativo.

Sull'argomento valgono le perplessità e le considerazioni specifiche già avanzate da questa associazione con documento del 13/7/2014 e quelle generali contenute nel documento comune del 3/7/2014 redatto con ACB, AIBA, SNA, UEA ed UNAPASS, organizzazioni di rappresentanza degli agenti e dei brokers.

### Regole di comportamento ed informativa precontrattuale

Il documento di sintesi al punto 2.b) nella parte riservata al commento riporta la volontà di un'estensione dell'ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza dei compensi anche ai prodotti danni e vita non IBIPs, in applicazione di un'opzione attuata dalla legge di delegazione europea n. 162/2017. Si ritiene che, proprio in applicazione dei criteri di delega, l'obbligo di trasparenza del compenso riguardi esclusivamente i prodotti di investimento assicurativo IBIPs in accordo con la disciplina prevista dalla Mifid 2 e dalle relative disposizioni di attuazione. In tal senso, nel caso di specie, apparirebbe evidente un eccesso di delega e la situazione che ne deriverebbe dall'eventuale applicazione sarebbe, comunque, priva di un'attenta analisi dei costi- benefici.

Inoltre, si consideri che i rami assicurativi cui si vorrebbe applicare la *disclosure* riguardano contenuti di puro rischio e non già forme di investimento, quindi non si comprende il reale vantaggio che il cliente otterrebbe dall'informazione ricevuta sull'importo della provvigione (o di altra parte della remunerazione dipendente, ad es. dall'andamento del mercato, non conoscibile a priori nemmeno dall'intermediario stesso), assolutamente ininfluente sulla dinamica evolutiva del rapporto assicurativo. L'interesse del cliente deve essere concentrato sulla qualità e la tipologia dei servizi acquistati (garanzie, coperture, massimali, scoperti e

franchigie, qualità dei servizi forniti e sicurezza finanziaria dell'assicuratore) rispetto al prezzo complessivamente richiesto. Informazioni aggiuntive focalizzate esclusivamente sul prezzo rischiano, invece, di fuorviare l'attenzione del cliente sugli elementi salienti. Il legislatore europeo ha introdotto, infatti, norme che potenziano l'informazione sul prodotto, non già sull'importo della provvigione corrisposta all'intermediario, lasciando intendere che quest'ultima informazione non è rilevante ai fini del quadro europeo.

### Impianto sanzionatorio

Il documento di presentazione contempla un radicale cambiamento di impostazione della materia sanzionatoria, circostanza che avvalorava la richiesta di un esame analitico dell'articolato, tenuto conto della genericità dei criteri di delega sull'argomento.

Da un punto di vista generale si apprezza positivamente la soluzione di alternare e di non sovrapporre i sistemi sanzionatori disciplinare e pecuniario, ma non è chiaro dal documento di presentazione la gradualità degli interventi sanzionatori, delegati integralmente al Collegio di Garanzia secondo procedure da definirsi in apposito Regolamento.

Si ritiene che i criteri di determinazione delle sanzioni debbano essere individuati e tipizzati dalla normativa primaria e non demandati al Collegio di Garanzia che discrezionalmente potrebbe comminare sanzioni non commisurate alla gravità delle violazioni.

### Incasso dei premi

Qualora il Legislatore intenda modificare l'attuale sistema di pagamento dei premi da parte del cliente, prevedendo un obbligo di rimessa diretta alla compagnia, si ritiene di rilevare le seguenti criticità.

In primo luogo, ci si troverebbe di fronte ad un eccesso di delega, non scorgendo alcuna criterio che autorizzi un siffatto intervento legislativo. Inoltre, l'IDD non innova quanto già previsto dall'IMD e recepito nel Cap che dispone precisi presidi di salvaguardia dei flussi finanziari ponendo a carico degli intermediari una serie di obblighi tra cui la sottoscrizione di una polizza rc professionale, l'istituzione di un conto separato, o in alternativa, di una fideiussione bancaria, e limitatamente alla categoria dei brokers, il versamento di un contributo al Fondo di Garanzia. (artt. 117 - 117 bis - 115 Cap).

Tenuto conto che l'attuale art. 118 Cap stabilisce che il pagamento del premio effettuato all'intermediario ha efficacia liberatoria per il cliente, un intervento di modifica sulle procedure di rimessa del premio appare totalmente ingiustificato.

Inoltre, la previsione dovrebbe essere armonizzata anche ai sistemi di pagamento degli intermediari appartenenti agli altri Stati Membri che operino nel territorio della Repubblica in regime di LPS o stabilimento.

Ciò in quanto si tratterebbe di una norma di garanzia e sicurezza delle transazioni che ha valenza di interesse generale e pertanto dovrebbe applicarsi indistintamente a tutti gli operatori del mercato, ivi inclusi quelli che svolgono attività transfrontaliera.  
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confermando la disponibilità ad ogni ulteriore incontro sull' argomento, porgiamo

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale

*(Vincenzo Cirasola)*

